

NOTA: le informazioni ufficiali, aggiornate di continuo, hanno come fonte l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Abruzzo.

Indicazioni per le AZIENDE ai fini dell'adozione di misure preventive per il contenimento del contagio da SARS – CoV-2 negli ambienti di lavoro non sanitari.

Le indicazioni che seguono sono destinate a tutti i Soggetti, aventi ruoli e responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., per fornire le indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare **negli ambienti di lavoro non sanitari** l'efficacia delle misure di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia denominata **"COVID-19"**.

Sulle precauzioni da adottare è importante, ai fini generali della prevenzione, **la massima collaborazione tra il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione** anche ai fini dell'eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del Documento di Valutazione dei Rischi nella parte che riguarda il rischio biologico.

Risulta fondamentale, in questo contesto, il coinvolgimento del Medico Competente (Art.25 comma 1 lett.a) D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii) in quanto Professionista qualificato a supportare il Datore di Lavoro nel fornire una corretta informazione ai Lavoratori per ridurre il rischio di contaminazione nonché sulle misure atte a contenere la diffusione del virus, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità Competenti (OMS, ISS, Regione).

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE da adottarsi da parte del Datore di Lavoro

- Sarebbe opportuno sensibilizzare i Lavoratori circa la necessità di controllare, giornalmente, la temperatura corporea prima di recarsi al lavoro;
- Promuovere il lavaggio regolare e accurato delle mani, con acqua e sapone secondo le indicazioni ministeriali per almeno 60 secondi, da parte dei dipendenti, appaltatori e clienti;
- Mettere a disposizione dei Lavoratori i *dispenser con soluzioni idroalcoliche*, a vista ed in luoghi importanti, nonché assicurarsi che gli stessi vengano regolarmente ricaricati;
- Implementare la segnaletica di sicurezza, con poster informativi che promuovono le indicazioni provenienti dal Ministero della Salute, finalizzate a sensibilizzare i lavoratori al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie;
- Regolamentare l'organizzazione dell'attività produttiva, l'accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), agli spogliatoi, programmando il numero di accessi/presenze contemporanei per evitare sovraffollamento e dando disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- Provvedere affinché le superfici (ad es. scrivanie e tavoli) e oggetti (ad es. telefoni, tastiere) siano puliti regolarmente con disinfettante (etanolo 62-71% o acqua ossigenata allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%) implementando la frequenza delle operazioni di pulizia. La contaminazione delle superfici, attraverso il continuo contatto di dipendenti e clienti, è uno dei modi principali in cui COVID-19 si diffonde;

- Evitare, per quanto possibile, riunioni di lavoro o altre occasioni di incontro/contatto all'interno degli ambienti di lavoro, privilegiando modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni affinché sia rispettato, attraverso misure tecnico – organizzative e procedurali, un adeguato distanziamento tra le persone nel rispetto del “*criterio di distanza droplet*” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti) garantendo sempre un adeguato ricambio di aria negli ambienti;
- Evitare trasferte di lavoro, se non strettamente improrogabili;
- Favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”) disciplinata dagli Articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81;
- Favorire la fruizione, ove possibile, di periodi di congedo ordinario e di ferie;
- Provvedere a fornire individualmente, a tutti i lavoratori, informazioni sulle misure di prevenzione da adottare, preferendo ove possibile, la somministrazione a distanza.

Tali indicazioni potranno essere combinate con altre misure e soluzioni tecnico-operative, aderenti alle specificità dei diversi ambienti di lavoro.

INDICAZIONE PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Oltre alla disinfezione ordinaria dei luoghi di lavoro di cui sopra, in caso di soggetto **sintomatico Covid-19, che abbia soggiornato nei locali dell'azienda, è prevista la decontaminazione degli ambienti di lavoro con le seguenti indicazioni:**

- 1.** tutte le operazioni di decontaminazione devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe);
- 2.** **devono essere rispettate** le misure igieniche nel corso della vestizione e durante la rimozione dei DPI;
- 3.** procedere alle pulizie degli ambienti con disinfettanti (etanolo 62-71% o acqua ossigenata allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%) avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (piani delle scrivanie, tastiere, tavoli maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici...). Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti;
- 4.** dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.

INTERFERENZE LAVORATIVE/AMBIENTALI

E' importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il Datore di Lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Le attività di collaborazione ed interferenza tra lavoratori di imprese differenti possono proseguire, purché coordinate nel rispetto delle normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute.

FORNITURA DPI (Mascherine Facciali)

Salvo se non diversamente previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (es. esposizioni a polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute) in aderenza alle indicazioni contenute nella circolare 0005443 22/02/2020 e aggiornata il 02.03.2020, i DPI di protezione respiratoria (mascherine **FFP2** o **FFP3**), sono previste per il:

- **personale sanitario;**
- **personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti** dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l'utilizzo di tali DPI. Le mascherine chirurgiche non sono considerate dispositivi di protezione individuali essendo utili solo a limitare la contaminazione da parte di una persona con sintomi respiratori (tosse, starnuti,...)

COMPORAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI:

- 1. Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:**
 - non adibire ad attività lavorativa e finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori);
 - deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica ovvero FFP2;
 - deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e di non recarsi al Pronto Soccorso) e di contattare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia. In alternativa può procedere alla segnalazione contattando il Servizio Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento di Prevenzione della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila.
- 2. Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria), anche in assenza di evidenze epidemiologiche di contatto diretto:**
 - gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare mascherine facciali FFP2-FFP3;
 - fare indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica ovvero FFP2;
 - fare allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti;
 - contattare il 118 che provvederà alla gestione del caso.
- 3. Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente, fuori dall'orario di lavoro, sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):** non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di Lavoro (o dei suoi Collaboratori), se non collaborare con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento di Prevenzione della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti. Ad ogni modo accertarsi che il Lavoratore abbia provveduto alla segnalazione contattando il Servizio Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento di

Prevenzione della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e consigliando allo Stesso di non recarsi al Pronto Soccorso.

- Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa:** qualora non sia procrastinabile la trasferta, disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.
- Lavoratore in procinto di rientrare, da trasferta lavorativa, dall'Estero ovvero da altre Regioni e Province:** disporre che il Lavoratore informi tempestivamente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento di Prevenzione della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila per l'adozione di ogni misura necessaria compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Informativa sulla gestione del/dei caso/i Covid-19 da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila

Ad ogni segnalazione di caso sospetto/accertato, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento di Prevenzione della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila procede all'indagine epidemiologica, al fine di individuare la possibile fonte di esposizione e identificare compiutamente i contatti stretti.

Qualora il caso accertato risulti occupato presso una Azienda del territorio provinciale, il personale sanitario del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila provvederà a contattare l'Azienda in cui il Lavoratore risulta occupato, richiedendo il nominativo del Medico Competente per la collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza attiva. In assenza del Medico Competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del Datore di Lavoro o di personale dallo stesso delegato.

I Lavoratori che sono riconducibili alla definizione di "contatto stretto" (Fonte Circolare del Ministero della Salute 27 febbraio 2020) sono inclusi, da parte del competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento di Prevenzione, in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni) con necessità di osservare alcune misure di profilassi igienica.

Il personale della ASL stabilirà un contatto con il Medico competente per la corretta gestione del caso.

Il Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, assicura la certificazione dello stato di malattia al lavoratore. In caso di necessità di Certificato INPS per l'assenza dal lavoro, **nei casi di isolamento fiduciario**, il Dipartimento di Prevenzione procederà a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al Datore di Lavoro ed al Medico di Medicina Generale in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il lavoratore è stato posto in quarantena, specificandone data di inizio e fine.

Gli uffici del Dipartimento di Prevenzione ASL1 Abruzzo – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro- sono disponibili per fornire ogni eventuale chiarimento ai numeri telefonici indicati in calce.

Modifiche a quanto contenuto in questo documento potrebbero intervenire in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'epidemia.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Pompei Domenico